

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv. ALFONZO ALESSANDRO

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentato e difeso dall'avv.

RESISTENTE

contro

INPS e SCCI rappresentato e difeso dall'avv.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso domandava *“accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare e dichiarare improduttivo di effetti giuridici l’intimazione di pagamento n. limitatamente alla cartella di pagamento n. sottesa, riconoscendone l’intervenuta prescrizione”*.

INPS ed ADER (che propugna la tesi del termine decennale di prescrizione in presenza di cartella non opposta, tesi respinta da circa 8 anni dalla S.C. a sezioni unite) resistevano al ricorso.

La presente azione – ex art. 615 c.p.c. – scaturisce dalla notifica di un avviso di pagamento e quindi sussiste interesse ad agire.

INPS ha sicuramente legittimazione, essendo mandatario di SCCL.

Nel merito il credito (ammontante ad € 37.045,26) è estinto per prescrizione, essendo passati pacificamente più di 5 anni tra la notifica della cartella (marzo del 2009) ed il primo atto interruttivo ad essa successivo (aprile 2016).

Nemmeno vale a fare resuscitare un credito prescritto il fatto che il ricorrente non abbia eccepito la prescrizione prima della presente causa, non avendo notoriamente l’azione de qua un termine decadenziale ed essendo, peraltro, la prescrizione di crediti previdenziali inderogabile.

Le spese di lite vanno poste a carico di ADER che ha lasciato prescrivere il credito in questione non notificando tempestivi atti interruttivi e sono liquidate in dispositivo.

Le spese tra il ricorrente ed INPS possono compensarsi per gravi motivi (non avendo INPS, allora per legge, curato l’esazione del proprio credito).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta l’estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento



n.

- 2) condanna ADER a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € per spese ed € per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 23 maggio 2024

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

